



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,
AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO
DELLE RIFORME

tel + 39 0432 555 560
fax + 39 0432 555 143

autonomie.locali@regione.fvg.it
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Protocollo n. 2710/5.1.1

A lista d'inoltro

Udine, 31 gennaio 2011

oggetto: Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), articolo 12.

Nota illustrativa delle disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e delle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

PREMESSA

La **legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22** (Legge finanziaria 2011), pubblicata nel Supplemento ordinario al BUR n. 1 del 5 gennaio 2011, reca, all'**articolo 12**, disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, allo scopo di perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)*" e successive modifiche, in correlazione a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 183 della medesima legge, nonché al fine di recepire le disposizioni di principio volte al coordinamento della finanza pubblica contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con la presente si illustrano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 12, concernenti gli enti locali, che non sono state già oggetto di trattazione nell'ambito della nota prot. n. 483/5.1.3 del 10 gennaio 2011 del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale:

- a) **commi 4, 5, 6 e 7**, attinenti alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
- b) **comma 9**, relativo alla riduzione delle spese per compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società possedute direttamente o indirettamente dalla Regione e dagli enti locali;
- c) **commi 11 e 12**, relativi a spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, acquisto e noleggio di autovetture e contratti di sponsorizzazione;
- d) **comma 17**, relativo al divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate in perdita;
- e) **commi da 35 a 41**, relativi alla composizione degli organi di governo di province e comuni;
- f) **commi 42 e 43**, concernenti la soppressione del direttore generale di comuni e province e del difensore/mediatore civico degli enti locali.

A) RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

I **commi 4, 5 e 6** dell'articolo 12 sono finalizzati all'adeguamento dell'ordinamento regionale alle misure volte a ridurre i costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010.

In particolare, il **comma 4** contiene una disposizione di carattere generale e recepisce il principio dell'onorificità della partecipazione agli organi collegiali di amministrazione di tutti gli enti pubblici e privati che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione.

Il legislatore regionale ha inteso delimitare e precisare i contenuti dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010, sulla base dei seguenti elementi:

- sotto il profilo soggettivo, l'individuazione dei destinatari della norma, che si riferisce a "enti pubblici e privati", con esclusione dei soggetti individuati nel **comma 5** della norma regionale, corrispondenti a quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010¹, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, delle ATER e dei Consorzi per lo sviluppo industriale. Viene inoltre demandata alla Giunta regionale la possibilità di prevedere l'esclusione di altri enti pubblici economici;
- sotto il profilo oggettivo, riferendo la portata della norma che prescrive l'onorificità delle cariche, da un lato, ai soli organi collegiali di amministrazione e, dall'altro, al solo percepimento, da parte dei soggetti sopra individuati, di «*contributi destinati a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione*». Il legislatore regionale ha inteso limitare la tipologia di contribuzione, differenziandola dalla norma statale che, invece, prende in considerazione genericamente sia la titolarità di qualsiasi organo sia qualsiasi contributo a carico delle finanze pubbliche. La norma regionale viceversa esclude gli organi non di amministrazione e quelli monocratici e i contributi a destinazione vincolata (ad es. quelli destinati alla spesa per investimenti), in quanto non interferiscono con le risorse destinate al funzionamento degli organi di amministrazione degli enti.

Per la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti destinatari della norma sono ammessi unicamente:

- il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, qualora previsto dalla rispettiva normativa vigente;
- la corresponsione di gettoni di presenza, qualora previsti, che tuttavia non possono superare l'importo di trenta euro a seduta.

Il **comma 6** intende dare effettività alla norma di cui al comma 4 dettando disposizioni alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, facendo divieto agli stessi di ammettere ai contributi, destinati a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, i soli enti privati, non ricompresi nella deroga di cui al comma 5, che non si adeguano alle prescrizioni contenute nel comma 4, qualora tali contributi siano superiori a diecimila euro all'anno.

¹ Si riporta il testo: «La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società».

Pertanto, al momento della verifica dei requisiti di ammissione degli enti privati, non ricompresi nella deroga di cui al comma 5, a contributi di importo superiore a diecimila euro, si renderà necessario acquisire dai medesimi apposita certificazione attestante l'onorificità delle cariche all'interno degli organi collegiali ovvero la corresponsione del gettone di presenza per un importo non superiore a trenta euro.

Il **comma 7** dispone la riduzione automatica del 10 per cento, rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010, delle indennità, dei compensi e dei gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, ai seguenti soggetti:

- componenti di commissioni. Sono ricomprese in tale fattispecie le commissioni comunali previste dalla legge o dallo statuto (ad esempio, la commissione edilizia, la commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo, di cui all'articolo 141-bis del RD 6 maggio 1940, n. 635; la commissione consultiva per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, la commissione comunale di collaudo impianti per la distribuzione di carburanti, prevista dall'articolo 10 del DPRReg. 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres) e le commissioni temporanee, quali, a titolo esemplificativo, le commissioni di concorso o di gara. Sono da ritenersi esclusi dall'applicazione del comma 7 i compensi per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari degli enti locali, in quanto già oggetto delle misure di contenimento della spesa di cui al comma 2 dell'articolo 12;
- componenti di comitati;
- componenti di organi collegiali comunque denominati, con l'esclusione degli organi di revisione e degli organismi indipendenti di valutazione;
- organi commissariali. La riduzione non si applica alla gestione commissariale di enti locali, di cui all'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23², che prevede al comma 4, per l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, la corresponsione ai commissari straordinari di un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato, in quanto quest'ultima indennità è già oggetto delle misure di contenimento della spesa di cui al comma 2 dell'articolo 12.
La riduzione non opera, infatti, qualora vi sia la concomitante presenza di due elementi relativi:
 - a) alla natura delle funzioni, vale a dire lo svolgimento da parte del commissario delle medesime funzioni degli organi dell'ente commissariato;
 - b) ai parametri per la determinazione delle indennità spettanti al commissario straordinario, ovvero è necessario che tali indennità siano commisurate a quelle previste per gli amministratori degli enti locali, le quali sono già oggetto delle riduzioni previste dal comma 2 dell'articolo 12.

Si applica, pertanto, la riduzione in tutti i casi in cui, pur sussistendo il requisito *sub a*), la misura dell'indennità degli organi commissariali sia stata determinata in maniera autonoma e non commisurata a quella degli organi dell'ente commissariato, quali, ad esempio, le indennità previste per i commissari straordinari delle comunità montane nominati ai sensi dell'articolo 12, comma 56, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

² Il comma 1 dell'articolo 23 fa salva la disciplina statale allora vigente (articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

Restano ferme le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266³, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

La riduzione dei compensi prevista dal comma 7 ha decorrenza dal 1° gennaio 2011 e opera automaticamente, senza che si rendano necessari atti di recepimento da parte degli enti destinatari.

B) RIDUZIONE DELLE SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA REGIONE E DAGLI ENTI LOCALI

Il **comma 9** dispone che, nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione e dagli enti locali, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione costituisce puntuale recepimento dell'articolo 6, comma 6, del decreto legge 78/2010 e si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 22/2010. Il citato articolo 6, comma 6 del decreto legge 78/2010 non trova, pertanto, applicazione in ambito regionale.

C) SPESE PER STUDI, INCARICHI DI CONSULENZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ, RAPPRESENTANZA, ACQUISTO E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

I **commi 11 e 12**, relativi alla riduzione del 50 per cento della media delle spese sostenute nel triennio precedente per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, acquisto e noleggio di autovetture, nonché al divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione, costituiscono recepimento dei commi 7, 8, 9 e 14, dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010, i quali non trovano, quindi, diretta applicazione in Friuli Venezia Giulia. La portata delle previsioni di cui ai commi 11 e 12 è peraltro limitata al ricorrere, in alternativa fra loro, delle seguenti condizioni:

- mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti ad esso soggetti;
- mancato rispetto, da parte degli enti non soggetti al patto di stabilità, del limite di spesa di cui ai commi 28 e 28.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008.

Anche il divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione è, pertanto, limitato ai casi suddetti.

La illustrazione di ulteriori aspetti dei commi in esame è già stata oggetto della citata circolare prot. n. 483/5.1.3 del 10 gennaio 2011 del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale^{4 5}.

³ Si riporta il testo: «Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005».

⁴ I **commi 13, 14 e 15** non si riferiscono agli enti locali, essendo questi oggetto delle specifiche norme di contenimento della spesa sopra illustrate e non essendo annoverati, a questo fine e in questo caso, tra gli enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione.

⁵ Il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno rileva altresì nelle fattispecie di cui ai **commi 19 e 20**, relativi alla riduzione del due per cento (rispetto alla media delle spese sostenute nel quinquennio 2005-2009) della spesa annua per manutenzioni straordinarie e locazioni passive degli immobili utilizzati ed al contestuale divieto di acquistare immobili. Detti commi costituiscono recepimento dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 78/2010 che, pertanto, non trova applicazione in ambito regionale. L'illustrazione dei contenuti è già stata effettuata con circolare prot. n. 483/5.1.3 dd. 10.01.2011 del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale.

D) DIVIETO DI OPERAZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN PERDITA

Il **comma 17** costituisce attuazione dell'art. 6, comma 19, del decreto legge 78/2010, come convertito dalla legge 122/2010, ed è finalizzato al perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche. Dispone che la Regione e gli enti locali della Regione non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano:

- registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi;
- utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Il divieto di effettuare le operazioni citate non sussiste qualora tali società abbiano realizzato programmi di investimento ovvero abbiano prestato servizi di pubblico interesse in condizioni di oggettiva non remuneratività (così come individuate dalla Regione e dagli enti locali) in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2447 del codice civile⁶.

E) COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DI PROVINCE E COMUNI

Il **comma 35** disciplina la composizione dei consigli provinciali, confermando il numero dei consiglieri previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 antecedentemente alla riduzione disposta dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Legge finanziaria statale 2010*) e dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Infatti, il comma 35 prevede che **il consiglio provinciale è composto dal presidente e da:**

- **24 membri** nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti;
- **30 membri** nelle altre province.

A tale proposito, occorre richiamare la nota della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza del 7 maggio 2010, prot. n. 7714/1.5.3, con la quale si illustravano le ricadute sull'ordinamento regionale delle norme, volte al contenimento della spesa pubblica, contenute nella legge finanziaria statale 2010 e nel decreto legge 2/2010, convertito con modificazioni dalla legge 42/2010, per specificare che alcune delle indicazioni ivi contenute devono ritenersi superate alla luce delle disposizioni della legge finanziaria regionale 2011 qui in esame.

In particolare, al punto 1. della predetta nota, si affermava l'applicabilità della riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposto dalla normativa statale, in quanto in tale materia la Regione non aveva adottato una propria disciplina. Dette considerazioni, evidentemente, risultano superate dall'adozione della norma regionale in esame, che detta la disciplina della composizione dei consigli provinciali.

Il legislatore regionale, infatti, ha inteso mantenere il numero di consiglieri provinciali attualmente in carica nelle Province della Regione, attuando il contenimento della relativa spesa attraverso la riduzione dei compensi spettanti agli stessi (articolo 12, comma 2, della legge regionale 22/2010, già illustrato nella circolare del Servizio finanza locale prot. n. 483/5.1.3 del 10 gennaio 2011, paragrafo 18).

⁶ «Articolo 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.».

Di conseguenza, si sottolinea che per le elezioni provinciali di **Gorizia e Trieste**, che avranno luogo nel corso del corrente anno, la composizione dei rispettivi consigli non subirà alcuna modificazione rispetto a quella attuale, **dovendo essere eletti 24 consiglieri**.

I **commi 36 e 37** si collegano al precedente comma 35 in quanto si occupano dei collegi elettorali provinciali. I commi riprendono, ed in parte modificano, la disciplina attualmente contenuta nell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

In particolare, il **comma 36** prevede che in ogni provincia sono costituiti tanti collegi elettorali quanti sono i consiglieri provinciali alla stessa assegnati e che a nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi assegnati alla provincia. I criteri da seguire per la definizione dei collegi elettorali sono definiti dalla Giunta regionale.

Il **comma 37** stabilisce che le circoscrizioni dei collegi elettorali provinciali sono definite con decreto del Presidente della Regione, sentita previamente la provincia interessata. Si prescinde dal parere della provincia qualora debbano essere apportate modifiche all'ambito territoriale dei collegi derivanti dalla revisione delle circoscrizioni delle sezioni elettorali comunali.

In proposito si ricorda che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1024 del 28 maggio 2010, in applicazione della citata normativa statale (legge finanziaria statale 2010 e decreto legge 2/2010) che prevede la riduzione del numero dei consiglieri provinciali, aveva disposto l'avvio del procedimento di revisione dei collegi elettorali provinciali di Gorizia e Trieste, individuando i criteri da seguire nella revisione stessa.

Alla luce delle norme regionali in esame vengono meno i presupposti per la conclusione di tale procedimento, atteso che nelle prossime elezioni provinciali di Gorizia e Trieste potrà trovare applicazione la tabella di ripartizione del territorio in collegi approvata con decreto del Presidente della Regione n. 0412/Pres. del 20 novembre 2005 e già utilizzata in occasione delle precedenti elezioni provinciali. Si sottolinea, peraltro, che la predetta tabella potrà subire qualche lieve modifica al fine di adeguare i confini dei collegi elettorali ai mutamenti apportati dai comuni alle circoscrizioni delle sezioni elettorali successivamente all'approvazione della tabella stessa, così come previsto dall'ultimo periodo del comma in esame.

Il **comma 38** dispone che il **numero massimo degli assessori provinciali** non possa essere superiore ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore, computando nel calcolo il presidente della provincia. Ciò comporta, in termini di risultato finale, la medesima riduzione già disposta dall'articolo 2, comma 185, della legge 191/2009 (finanziaria statale per il 2010), che era direttamente applicabile anche agli enti locali della Regione, come comunicato nella sopra richiamata nota prot. n.7714/1.5.3 del 7 maggio 2010 della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza. La norma opera dal 2011, per le province oggetto di rinnovo del consiglio, con efficacia dal rinnovo medesimo.

Pertanto, a decorrere dal rinnovo dei rispettivi consigli, le giunte provinciali saranno composte dal presidente della provincia e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto ⁷, non superiore a **5 per le Province di Gorizia, Pordenone e Trieste e a 7 per la Provincia di Udine**. Sarà quindi necessario procedere all'adeguamento alla normativa in esame delle

⁷ Lo statuto provinciale, nel rispetto della soglia massima stabilita dal comma 38, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso, la determinazione del numero in concreto è demandata al presidente della provincia, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo statuto).

disposizioni degli statuti provinciali relative al numero massimo degli assessori. Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, il presidente della provincia non potrà, comunque, nominare gli assessori in numero superiore a quello massimo indicato dalla legge regionale.

Il **comma 39** dispone che il **numero massimo degli assessori comunali** non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il sindaco. Ciò comporta la medesima riduzione disposta dall'articolo 2, comma 185, della legge 191/2009, già illustrata nella citata nota prot. n.7714/1.5.3 del 7 maggio 2010. La disposizione opera dal 2011, per i comuni oggetto di rinnovo del consiglio, con efficacia dal rinnovo medesimo.

A decorrere dal rinnovo dei rispettivi consigli, le giunte comunali saranno composte dal sindaco e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto⁸, non superiore al numero indicato nella tabella seguente, in base alle diverse classi demografiche dei comuni.

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Numero consiglieri (invariato)	Numero massimo assessori (articolo 47 del d.lgs. 267/2000)	Numero massimo assessori (l. 191/2009, modificata da d.l. 2/2010, convertito da l. 42/2010)	Numero massimo assessori (l.r. 22/2010)
Fino a 3.000	12	4	4	4
Da 3.001 a 10.000	16	6	5	5
Da 10.001 a 15.000	20	7	6	6
Da 15.001 a 30.000	24	8	7	7
Capoluoghi di provincia	40	12	11	11

Come sopra indicato per gli assessori provinciali, sarà necessario procedere alla modifica degli statuti anche in relazione al numero massimo degli assessori comunali, in applicazione del comma in esame.

Il **comma 40** sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1995, disponendo ora la mera facoltà per le province, per i comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti di prevedere nei rispettivi statuti la figura del presidente del consiglio, eletto tra i consiglieri nella prima seduta.

Pertanto, detti enti modificano il proprio statuto⁹ (e, conseguentemente, le corrispondenti disposizioni del regolamento per il funzionamento del consiglio) unicamente qualora non intendano più prevedere la figura del presidente del consiglio. L'eventuale opzione per la rinuncia alla istituzione del presidente del consiglio deve infatti realizzarsi mediante una modifica alle previsioni statutarie.

⁸ Parimenti, lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dal comma 39, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso, la determinazione del numero in concreto è demandata al sindaco, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo statuto).

⁹ Gli statuti degli enti indicati contemplano attualmente il presidente del consiglio, in quanto tale figura era obbligatoriamente prevista dalla legge.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ora il consiglio è invece obbligatoriamente presieduto dal sindaco, indipendentemente dalle previsioni statutarie vigenti che, tuttavia, qualora difformi, andranno adeguate alle nuove previsioni normative, unitamente alle eventuali disposizioni del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Anche in assenza dei predetti adeguamenti, le funzioni del presidente del consiglio comunale di competenza del sindaco vengono, comunque, riallocate in capo ad esso.

Nei casi in cui il presidente del consiglio – precedentemente distinto dal sindaco - risulti titolare di funzioni residuali non direttamente riconducibili alla competenza del sindaco, è inoltre necessario che le modifiche degli atti vigenti (statuto e regolamento) contemplino l'attribuzione ad altri soggetti di dette funzioni.

Quanto ai compensi dei presidenti dei consigli provinciali e comunali, la norma dispone che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 13/2002, questi siano determinati dalla Giunta regionale nell'importo del gettone presenza o dell'indennità spettanti ai rispettivi consiglieri, maggiorati in misura non superiore al 50 per cento.

Le disposizioni di cui al comma 40 operano dal 2011, per i comuni e le province oggetto di rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dal rinnovo medesimo.

Il **comma 41** modifica il premio di maggioranza nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, prevedendo che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto vengono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore. Il rafforzamento del premio di maggioranza è volto a garantire la governabilità nei comuni di piccole dimensioni. Per effetto della norma, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto sono attribuiti 8 seggi, alle rimanenti liste 4 seggi. Rimane invariato il criterio per l'attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti, nei quali alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi, con la specificazione che si opera l'arrotondamento all'unità superiore. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 14.

F) SOPPRESSIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI COMUNI E PROVINCE E DEL DIFENSORE/MEDIATORE CIVICO DEGLI ENTI LOCALI

Il **comma 42** prevede la soppressione della figura del direttore generale in tutti i comuni e nelle province della regione. La disposizione, che opera a far data dalla scadenza dei relativi incarichi, costituisce allo stesso tempo un recepimento ed una estensione di quanto precedentemente stabilito dall'articolo 2, comma 186, della Finanziaria statale per l'anno 2010, che aveva disposto la soppressione della figura del direttore generale nei comuni con popolazione sino a 100.000 abitanti.

Tale soppressione concerne altresì la fattispecie relativa al conferimento al segretario comunale delle funzioni di direttore generale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000¹⁰.

Il **comma 43** dispone l'abrogazione, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 1/2006 e la contestuale soppressione dei difensori civici, dei mediatori civici e degli

¹⁰ Come già chiarito, con riferimento alla analoga norma statale, dalla Corte dei conti (parere della sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 593/2010/PAR del 7 maggio 2010) e dal Ministero dell'Interno (parere del 1° giugno 2010).

altri istituti di garanzia previsti dagli statuti degli enti locali, figure che restano comunque in carica fino alla scadenza dei relativi incarichi.

La norma costituisce un ampliamento di quanto già previsto a livello nazionale dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge finanziaria statale per il 2010, come modificato dal decreto legge 2/2010, convertito dalla legge 42/2010, previsione che, come comunicato nella citata nota prot. n. 7714 del 7 maggio 2010, non trovava applicazione in ambito regionale.

Resta, comunque, invariata la disciplina di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 1/2006, relativamente alla regolamentazione locale dei casi di esercizio del potere di nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

* * *

Nell'assicurare che gli uffici della Direzione centrale sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si indicano i funzionari referenti:

Servizio elettorale: dott.ssa Annamaria Pecile - tel. 0432 555 541; dott.ssa Annalisa Delli Zotti - tel. 0432 555 532, dott.ssa Ottavia Mondolo – tel. 0432 555520 (per i commi 35, 36, 37 e 41);

Servizio affari istituzionali delle autonomie locali: dott.ssa Chiara Fabbro - tel. 0432 555 528; dott.ssa Donatella Lorenzini - tel. 0432 555 533; dott.ssa Barbara Zanessi - tel. 0432 555720 (per gli altri commi).

Distinti saluti.

Il Direttore centrale
dott. Claudio Kovatsch

Lista d'inoltrato

A:

Sindaci e Commissari dei Comuni
Presidenti delle Province
Commissari straordinari delle Comunità montane
Presidente della Comunità collinare
Presidenti dei Consorzi
Presidenti delle Unioni di comuni

e, p.c.:

Assessore
Prefetture
ANCI
UPI
CAL